



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL
ROMA 2



REGIONE
LAZIO

CAPITOLATO SPECIALE

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL’ALLESTIMENTO DI SACCHE PER NPT PERSONALIZZATE E PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, PER LA DURATA DI ANNI 2, PER LE ESIGENZE DELL’ASL ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA BIENNALE DI € 776.200,00 (IVA ESCLUSA), RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

**COMPOSTO DA 1 LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE
CIG 93851284A1**

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELLA GARA
ART. 2	DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
ART. 3	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE
ART. 4	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
ART. 5	UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
ART. 6	CONFORMITA' DELLA FORNITURA
ART. 7	CONFEZIONAMENTO
ART. 8	GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE
ART. 9	CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA
ART. 10	GESTIONE RESI
ART. 11	PENALITA'
ART. 12	MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
ART. 13	TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI
ART. 14	ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO
ART. 15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 16	RECESSO
ART. 17	MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE
ART. 18	CONTROVERSIE
ART. 19	ADEGUAMENTO PREZZI
ART. 20	CESSIONE DEL CREDITO
ART. 21	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART. 22	RISERVATEZZA
ART. 23	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 24	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
ART. 25	ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE
ART. 26	CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2

ALLEGATI:

- Allegato A - Capitolato Tecnico;
- Allegato B - Schema di Contratto;
- Allegato C - Patto d'Integrità;
- Allegato D - Dichiarazione di accettazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Asl Roma 2;

ART. 1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente Capitolato, unitamente agli atti di gara nel loro complesso, disciplina i rapporti contrattuali derivanti dall'espletamento di specifica procedura di gara tramite Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio denominato Stella (in seguito: STELLA) disposta ai sensi degli artt. 58 e 60, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici destinati all'allestimento di sacche per NPT personalizzate e preparazione di farmaci antiblastici, per la durata di anni 2, per le esigenze dell'Asl Roma 2 per un importo complessivo a base d'asta biennale pari ad € 776.200,00 (iva esclusa), rinnovabile di anno in anno per un massimo del contratto originario.

L'esecuzione della fornitura è soggetta alle norme previste dal presente Capitolato Speciale e relativi allegati, dal Disciplinare di gara, dal D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76. Sono inoltre applicate tutte le norme contenute nel Codice Civile e nelle Leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché quelle che potranno essere emanate durante la gestione della fornitura

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La durata della fornitura è fissata in n. 24 mesi a decorrere dalla stipula del relativo contratto, oltre eventuale rinnovo di anno in anno per un massimo del contratto originario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia e con riserva di risoluzione anticipata del contratto nel caso di aggiudicazione in gara regionale centralizzata dei medesimi dispositivi oggetto del presente provvedimento.

In conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente committente si riserva la facoltà, per comprovati motivi di particolare urgenza ovvero nei casi in cui la mancata immediata esecuzione delle prestazioni potrebbero determinare grave danno all'interesse pubblico, di anticipare l'esecuzione del contratto prima che lo stesso sia divenuto efficace.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà, inoltre, di concordare esplicitamente con l'Impresa contraente l'eventuale rinnovo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

L'offerta elaborata dall'Impresa, che non potrà essere in alcun modo condizionata, dovrà avere validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte, ma l'offerente si impegna comunque a prorogarne l'efficacia a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria.

Le offerte che perverranno oltre i termini sopra indicati, non potranno essere prese in considerazione.

Non verranno accettate offerte con importo superiore a quello fissato dalla base d'asta.

La gara sarà aggiudicata ai sensi dell'art. 95, comma 2), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art. 60 del D. Lgs. n. 56/2017, da apposita Commissione giudicatrice, a favore dell'Impresa concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte incomplete e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente Capitolato Speciale.

Questa Azienda si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura anche in presenza di una sola offerta o se solo una tra quelle presentate risulti valida e meritevole, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

ART. 3 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto, nei termini indicati all'atto del ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a presentare la seguente documentazione:

1. Idoneo documento comprovante la costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di una cauzione definitiva nella misura del 10% (e/o nella misura del 50% se in possesso di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7) dell'importo complessivo di aggiudicazione della fornitura. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante;
2. Ulteriore eventuale documentazione ritenuta necessaria dall'Ente appaltante.

Trascorso inutilmente il suddetto termine, è facoltà dell'Azienda ASL Roma 2 dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario, ed assegnare l'aggiudicazione al soggetto secondo classificato.

La fornitura di che trattasi sarà regolata dalle seguenti condizioni:

- ▶ il prezzo concordato si intende comprensivo delle spese di imballo, trasporto, viaggio ed altro, con la sola esclusione dell'IVA la cui aliquota dovrà essere comunque precisata nell'offerta;
- ▶ l'Iva sarà rimborsata dall'Azienda ASL all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita per la categoria merceologica dell'oggetto contrattuale;
- ▶ le consegne dovranno essere effettuate, per le quantità richieste a cura, rischio e spese del fornitore. L'eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del fornitore e resterà di proprietà dell'Ente;
- ▶ per il rilascio della ricevuta di consegna verrà tenuto conto solamente dei quantitativi riscontrati all'atto di ricevimento della merce nei locali indicati. Le fatture non corredate dalle ricevute di consegna vistate dal personale all'uopo preposto, non potranno essere liquidate;
- ▶ in caso di mancata rispondenza di quanto fornito con quello offerto, sia al momento della consegna che successivamente nel caso in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile, si procederà alla restituzione dello stesso al fornitore, che sarà tenuto a ritirarlo a proprie spese ed a sostituirlo entro i tempi indicati dall'Azienda;

- ▶ l'impresa aggiudicataria è tenuta ad accettare, ove l'Azienda lo ritenga necessario, un aumento od una diminuzione della fornitura oggetto della presente, ai sensi di quanto previsto all'art. 106, comma 12.
- ▶ la contraente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione societaria dovesse intervenire nel corso della gestione contrattuale;
- ▶ i termini contrattuali si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016 s.m.i, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e le ipotesi meglio descritte dai commi 9 e 10 del predetto articolo, la stipulazione del contratto avrà luogo ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con modalità informatiche.

ART. 4 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nella persona della Dott.ssa Marina Ficorilli.

Il RUP opera in stretta correlazione, ai sensi dell'art. 101 comma 1, con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il quale, d'ufficio, dovrà comunicargli tutte le necessarie informazioni sulla corretta esecuzione del contratto e sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di gara e nella vigente normativa.

Il DEC assicura la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della gara di appalto e vigila sull'osservanza contrattuale, segnalando al RUP le eventuali inadempienze della Ditta aggiudicataria al fine dell'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo n. 11.

ART. 5 UNIFORMITA' ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Qualora nelle more dell'aggiudicazione o nel corso della gestione contrattuale subentrino, a causa di circostanze legate ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Lazio, processi d'acquisto centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale per il rifornimento della fornitura di che trattasi, la ASL Roma 2 si riserva la facoltà di recepire in toto gli esiti delle predette procedure di gara, se ritenute più convenienti sia sotto il profilo economico che organizzativo.

Sarà facoltà dell'Azienda risolvere il contratto relativamente ai prodotti in questione, senza che l'Impresa possa avanzare diritto alcuno, tranne quanto dovuto per le prestazioni eventualmente rese.

ART. 6 CONFORMITÀ DELLA FORNITURA

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio, ove previsto, dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D. Lgs. 24 Febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del dispositivo medico nel sistema Banca Dati (BD/RDM) dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute ai sensi

dell'art. 13 del D. Lgs. N. 46/1997 e successive modificazioni, la conformità dei Dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Pertanto, i dispositivi offerti, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

Il Fornitore aggiudicatario provvederà a fornire tutto quanto necessario per l'utilizzo e per il buon funzionamento dei dispositivi medici consegnati, compresi eventuali materiali di consumo previsti, senza costi aggiuntivi che devono essere compresi nel prezzo unitario del dispositivo offerto, la cui efficienza deve essere garantita gratuitamente per una durata non inferiore alla vita dei dispositivi oggetto della fornitura.

Altresì, il corrispettivo dei servizi previsti connessi alla fornitura dei dispositivi offerti, nella loro configurazione base, deve essere compreso nel prezzo unitario offerto.

Per ogni dispositivo fornito all'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà garantire l'aggiornamento tecnologico gratuito di tutto quanto ricompreso nel sistema per il corretto ed efficiente utilizzo del dispositivo stesso, nonché la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti normative legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire la perfetta funzionalità di tutto il sistema fornito attraverso interventi di manutenzione preventiva e correttiva (c.d. manutenzione full risk), per una durata non inferiore alla vita dei dispositivi oggetto della fornitura e senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il Fornitore sarà tenuto ad effettuare corsi base di formazione/addestramento, senza oneri aggiuntivi, sull'uso corretto dei dispositivi medici offerti in gara.

I corsi formativi dovranno essere tenuti da personale con adeguato livello di competenza, con modalità da concordare con l'Amministrazione Contraente.

La Ditta aggiudicataria, rendendosi garante nei confronti dell'Ente committente, sarà tenuta inoltre all'osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati in materia durante il periodo contrattuale da parte delle Autorità competenti.

ART. 7 CONFEZIONAMENTO

I prodotti forniti oltre a corrispondere ai requisiti tecnici ed ai quantitativi richiesti, devono essere confezionati e imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento.

Tutti i materiali dovranno essere forniti in confezioni sterili, singole. Il confezionamento, pertanto, deve garantire la corretta conservazione del prodotto ed il mantenimento della sterilità dal possibile deterioramento causato da fattori esterni.

L'etichetta deve contenere in lingua italiana, sia sulle confezioni di vendita che su quelle unitarie, tutte le informazioni previste dalle normative vigenti, necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura dei prodotti. In particolare devono essere riportati:

- Marcatura di conformità CE;
- Nome dell'officina di produzione (fabbricante);
- Denominazione commerciale del prodotto;
- Caratteristiche tecniche essenziali e particolari dell'articolo proposto;
- Misure di diametro e di lunghezza;
- Natura delle materie prime usate (ove applicabile);
- Codice del prodotto;
- Numero del Lotto di produzione;
- Dicitura Sterile e relativa scadenza espressa in mese/anno (limitatamente ai prodotti sterili);
- Metodo di sterilizzazione;
- Simbolo del monouso per dispositivi medici sterili che non possono essere risterilizzati;

N.B. Si precisa che tutti i prodotti offerti ed i relativi confezionamenti primari devono essere obbligatoriamente "LATEX FREE".

Eventuali ulteriori avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili sui singoli confezionamenti e sugli imballi di vendita.

ART. 8 GESTIONE CONTRATTUALE – CONSEGNE

- 1 Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i prodotti oggetto della stessa con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati nei relativi Ordinativi di Fornitura. Non sono ammessi limiti di fatturazione per l'evasione dell'ordine.
- 2 La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di tutto il materiale dedicato necessario al suo funzionamento, di ogni onere e spesa, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti le attività di trasporto, imballaggio e facchinaggio.
- 3 Tutti i prodotti sterili dovranno avere al momento della consegna, almeno i 3/4 della validità prevista dalla data di scadenza.
- 4 Contestualmente alla consegna dei prodotti il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un idoneo documento di trasporto, compilato nel rispetto della normativa vigente in materia, contenente l'indicazione dell'Ente appaltante, il numero dell'Ordinativo di Fornitura, il numero di lotto di produzione, l'eventuale numero d'ordine progressivo attribuito dal Fornitore all'Ordinativo di Fornitura, la data di consegna e la data di scadenza della merce consegnata. In mancanza di tali dati, qualora la merce venisse respinta, non saranno accettati reclami dalla ditta fornitrice.
- 5 In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei prodotti entro il termine essenziale di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla data di trasmissione degli Ordinativi, pena in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11). Ove ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al destinatario e, ove ritenuto utile, l'Azienda potrà concordare la consegna di un

acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo.

- 6 Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine di cui al precedente comma 5), oppure non provveda alla consegna “in acconto” ove consentito, l’Azienda Sanitaria a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del detto termine di consegna, potrà procedere all’acquisto presso terzi di tutti o parte dei prodotti non consegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di procedure per la scelta del contraente, fatto salvo il diritto della medesima Azienda Sanitaria di applicare le penali di cui al richiamato articolo 11).
- 7 La Ditta si impegna altresì, in caso di consegna urgente (specificata sull’ordinativo di fornitura) a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo di fornitura.

ART. 9 CONTROLLO QUALITATIVO DELLA FORNITURA

- 1 La firma all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli pervenuti. La quantità è esclusivamente quella accertata, entro sette giorni dalla consegna, presso il luogo di destinazione indicato nell’ordine e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza.
- 2 Qualora il Responsabile della Struttura competente a seguito della suddetta verifica rilevasse una difformità di quantità tra i prodotti forniti e quelli richiesti con l’ordinativo di fornitura, l’Azienda Sanitaria potrà:
 - nell’ipotesi di fornitura di quantitativi maggiori rispetto a quelli richiesti, darne comunicazione al Fornitore chiedendo il ritiro dei prodotti erroneamente consegnati, che dovrà essere effettuato dal Fornitore con modalità e termini di cui al successivo articolo 10);
 - nell’ipotesi di fornitura di quantitativi inferiori a quelli richiesti, avendo il Fornitore adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, richiedere al fornitore la consegna dei restanti quantitativi e, ove l’impresa non ottemperi entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, applicare le penali di cui al successivo articolo 11), dandone preventiva comunicazione al Fornitore.
- 3 Qualora il Responsabile della Struttura competente, rilevasse che tutti o parte dei prodotti consegnati non rispondono ai requisiti previsti dal presente Capitolato e relativi allegati, l’Ente appaltante potrà:
 - richiedere, con comunicazione scritta trasmessa al Fornitore, la sostituzione dei prodotti non accettati, ponendoli a disposizione del Fornitore per il ritiro alle condizioni e termini di cui al successivo articolo 10), applicando le penali di cui al successivo articolo 11). In questo caso il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione dei prodotti non accettati entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla menzionata comunicazione, pena l’applicazione delle penali di cui al richiamato articolo 11;
 - non richiedere la sostituzione dei prodotti non accettati. In tale ipotesi, come nel caso in cui il Fornitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro il termine di cui al precedente punto, l’Ente potrà procedere all’acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente riservandosi altresì la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ed il risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualora al momento dell'utilizzo dei prodotti forniti, l'Azienda Sanitaria rilevasse vizi o difformità dei prodotti medesimi non riconoscibili in precedenza, l'Ente committente potrà richiederne la sostituzione entro il termine perentorio di cui al precedente comma 3, ovvero la risoluzione del contratto ed il conseguente risarcimento dei danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi, od incuria nel trasporto o trasferimento fino al magazzino.

ART. 10 GESTIONE RESI

In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati previste nel presente Capitolato, l'Azienda Sanitaria metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.

Ove il deposito si protragga oltre detto periodo, il Fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo per l'eventuale deterioramento dei prodotti.

In ogni caso, decorsi 30 (trenta) giorni solari dalla suddetta richiesta, l'Azienda Sanitaria potrà provvedere allo smaltimento dei prodotti in deposito, addebitando le eventuali spese al Fornitore stesso.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all'emissione di apposita nota di credito che dovrà riportare chiara indicazione: della relativa fattura, del numero assegnato dall'Azienda Sanitaria all'ordinativo di fornitura cui la fattura stessa si riferisce e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fornitore.

ART. 11 PENALITA'

1. Per ogni giorno solare di ritardo nelle singole consegne (anche se parziali), non imputabile all'A.S.L. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'Ente committente potrà applicare a carico del fornitore una penale pari al 2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale verrà applicata anche per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti.

2. Nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, l'Azienda Sanitaria sia costretta ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un Ordinato di Fornitura la penale, nella percentuale indicata nel precedente comma 1) sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire.

3. In caso di consegna di prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato, unitamente alla richiesta di sostituzione, verrà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non rispondente.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ad insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa

non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. L'Ente committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7. Resta fermo il diritto per la A.S.L. ROMA 2, di acquistare presso altre Ditte inclusa ove disponibile la seconda classificata in graduatoria, i prodotti di che trattasi a danno del fornitore inadempiente. In tal caso, sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere e danno comunque derivanti alla A.S.L. resterà a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, vengano applicate tre penalità e sia stata riscontrata un'ulteriore inadempienza, l'Ente appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto.

ART. 12 MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda può chiedere e l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura nei limiti di quanto disposto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Rimane escluso per l'aggiudicataria in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

La Ditta contraente, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Amministrazione nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata alla U.O.C. utilizzatrice / Reparto ed alla U.O.C. Procedure d'Acquisto e Contratti.

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà della A.S.L. Roma 2, acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

ART. 13 TUTELA CONTRO AZIONE DI TERZI

La Ditta aggiudicataria espressamente ed irrevocabilmente, assume a proprio carico:

1. il rischio completo ed incondizionato dei danni arrecati a persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e all'esterno delle strutture dell'Ente appaltante per fatti ed attività connessi all'esecuzione del contratto, salvo che non possa essere dimostrata chiara responsabilità dell'Ente medesimo;
2. ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e dei suoi collaboratori, anche se esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente medesimo da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. l'obbligo di garantire all'Ente committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo;
4. ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti di autore. Il Fornitore, di conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso;
5. l'obbligo a tenere indenne l'A.S.L. degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato.

ART. 14 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U n. 20 del 25/01/2017 è tenuta, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, al pagamento delle spese relative alla pubblicazione sostenute dall'Ente.

Detto pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico presso il tesoriere della ASL Roma 2: Istituto di Credito BNL – Agenzia 21 - Via Tiburtina, 399 – Codice sportello: 6321 - Codice IBAN IT 79 M 01005 03221 000000218020 specificando la causale del versamento. L'importo dovuto da ciascuna Impresa aggiudicataria a titolo di rimborso per le predette spese, verrà quantificato sulla base del valore percentuale derivante dal rapporto fra l'Importo complessivo aggiudicato ad ogni Impresa, e l'ammontare complessivo di aggiudicazione dell'intera gara.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, relativamente alla fornitura oggetto della gara, ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, esclusa l'I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione committente.

Inoltre, è a carico della Ditta ogni altro onere spesa o rischio, relativi al trasporto, all'imballo ed al facchinaggio, nonché ai mezzi utilizzati ed al personale impiegato, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie ed agli obblighi previdenziali previsti dalla normativa vigente. Le spese per eventuali perizie, che nel corso della fornitura l'A.S.L. intendesse far eseguire per la verifica della rispondenza del prodotto fornito alla qualità ed alle caratteristiche contrattuali, saranno a carico della Ditta qualora non ne venisse riscontrata la rispondenza.



Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Ente committente, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

È fatto divieto assoluto di sospendere od interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Azienda, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla Legge a favore della contraente. L'Impresa aggiudicataria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ha l'obbligo di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione e/o variazione nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Impresa aggiudicataria, altresì, assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001 in materia di adempimenti anticorruzione.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai precedenti articoli del presente Capitolato in materia di risoluzione contrattuale, l'Ente appaltante si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà dell'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Impresa aggiudicataria delle spese sostenute e dei lavori eseguiti;
- b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- c) in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nei casi previsti dall'art. 15 co. 13 lett. b) del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, ove l'Impresa non conceda la rinegoziazione dei prezzi entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte avanzate dall'Ente appaltante che abbia riscontrato differenze superiori al 20% rispetto ai prezzi di riferimento regionali;
- e) in caso di comprovata violazione degli obblighi e condizioni contrattuali per cause dovute al dolo e/o colpa grave dell'esecutore;
- f) nel caso in cui non vengano osservate le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. concernente la disciplina sul monitoraggio di flussi finanziari;

- g) nei casi di subappalto e/o cessione di crediti non autorizzati dalla ASL Roma 2;
- h) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare e dal presente Capitolato Speciale;
- i) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state riscontrate 3 inadempienze e contestuali 3 penalità comminate;
- l) per l'accertata inosservanza delle norme di legge riguardanti l'esecuzione del contratto;
- m) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti, ovvero in caso di motivato esito negativo delle verifiche e dei controlli effettuati;
- n) inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- o) per un diverso assetto organizzativo della ASL Roma 2 che faccia venir meno la necessità della fornitura;
- p) per sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica dell'Amministrazione committente e meglio specificate nel provvedimento di risoluzione;
- q) qualora disposizioni legislative, regolamenti non dipendenti dalla volontà dell'Ente non consentano la prosecuzione totale o parziale dell'appalto;
- r) qualora nei confronti del fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- s) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016), come dichiarati;
- t) qualora l'Aggiudicatario non comunichi immediatamente all'ASL Roma 2 ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
- u) mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato;
- v) qualora intervenga nelle more della validità del contratto e/o della sua eventuale proroga disposta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del richiamato Codice, un qualsiasi provvedimento di natura gerarchica che imponga la cessazione del rapporto negoziale;
- w) qualora ogni altra fattispecie d'inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno, a totale incondizionato giudizio dell'ASL Roma 2, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
- x) violazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario delle disposizioni dettate dal successivo articolo 25 del presente capitolato, con riferimento all'obbligo di osservanza delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2;
- y) qualora intervenga un provvedimento regionale centralizzato di affidamento dei medesimi dispositivi oggetto del presente affidamento.

Ove l'Ente committente ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà contestarle per iscritto al Fornitore, fissando un termine non superiore a 5 giorni per le controindicazioni. Decorso inutilmente tale termine l'Azienda adotterà il consequenziale provvedimento di risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'Ente committente di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti vantati dall'Impresa.

Resta salva la facoltà di incamerare la cauzione definitiva.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applicherà in tal caso l'art. 110 del Codice degli appalti.

ART. 16 RECESSO

1. Fatto salvo di quanto previsto all'artt. 1373 del Codice Civile e fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta (ove previsto) e l'ammontare netto delle forniture eseguite.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al Fornitore con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Azienda appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua il collaudo definitivo a verifica della regolarità delle forniture.

4. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente appaltante a norma del punto 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente capoverso.

5. Il Fornitore deve rimuovere dai magazzini, a sue spese, i materiali non accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto entro i termini indicati dall'Azienda. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese del Fornitore

Ai sensi della Legge 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si fa presente che il trattamento dei dati personali forniti viene utilizzato esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento della procedura in argomento e per gli adempimenti consequenziali alle disposizioni di cui alla L.R. del 28/12/2006, n. 27 art. 18.

ART. 17 MODALITA' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

A far data dal 01 gennaio 2018, la Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2017, così come modificato con successivo DCA U00032 del 30.01.2017, è estesa a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del SS, ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00523 del 05/11/2015.

Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 2 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L.n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché della succitata normativa Regionale.

Con DCA N. U00006 del 02.01.2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti della Aziende Sanitarie Locali ...omissis..." la Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti (sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini

dell'accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l'operatore si impegna espressamente ad accettare.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a:

A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Maria Brighenti 23 – 00159 Roma – P.Iva/Codice Fiscale 13665151000.

Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'Azienda ASL Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento Regione Lazio n. U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di Liquidazione e Certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".

Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa.

In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere la fornitura né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

ART. 18 CONTROVERSIE

Qualsiasi vertenza dovesse insorgere con l'A.S.L. ROMA 2, non esime la ditta aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla naturale scadenza del contratto.

Tenuto conto della peculiarità della fornitura e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle prestazioni a tutela degli interessi collettivi cui l'Azienda appaltante è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione della fornitura sarà ritenuto contrario alla buona fede e, la contraente, sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante dipendenti da tale interruzione.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 209 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per tutte le controversie che dovessero sollevarsi in attuazione dell'appalto, sarà ritenuto competente esclusivamente il Tribunale di Roma.

ART. 19 ADEGUAMENTO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. L'eventuale richiesta di adeguamento, dopo il primo anno di validità dell'appalto, dovrà essere rivolta all'Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno contrattuale.

A detta richiesta dovrà essere allegata la documentazione attestante gli aumenti intervenuti nel costo della mano d'opera delle imprese nel settore e la dichiarazione ISTAT attestante gli aumenti intervenuti nel costo dei materiali calcolati sulla base degli indici generali dei prezzi di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Le istanze prive delle predette certificazioni non verranno prese in considerazione.

La revisione, se riconosciuta, decorrerà dall'inizio dell'anno contrattuale successivo alla presentazione dell'istanza.

Qualora nei costi della mano d'opera e/o dei materiali si verificassero variazioni in diminuzione, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione all'Ente, che provvederà ad applicare la conseguente riduzione del corrispettivo sui relativi ordini.

ART. 20 CESSIONE DEL CREDITO

Per quanto attiene la cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura dell'affidamento e, pertanto, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo Decreto.

E' consentito l'affidamento in subappalto nei limiti e con le modalità previste dal medesimo articolo 105.

Si precisa che il subappalto è consentito limitatamente alle prestazioni accessorie e secondarie rese in favore dell'operatore economico concorrente e non rientranti nello specifico oggetto dell'appalto.

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che l'operatore economico intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

La cessione del contratto e il subappalto in violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. 50/2016 e s.i.m. costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 23 TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

In conformità alla normativa vigente in materia, le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inoltrate alle Imprese concorrenti utilizzando la mail pec inserita all'interno della piattaforma telematica. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati dalla ASL Roma 2 con sede in Via Maria Brighenti, 23 Edificio B – 00159 Roma quale titolare del trattamento, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente all'aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Base giuridica del trattamento si rinviene nell'essere lo stesso necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati, che, fatto salvo ogni obbligo di legge e la gestione di eventuale contenzioso, verranno trattati sino alla conclusione della procedura e, per l'aggiudicatario, del successivo rapporto contrattuale, ha natura obbligatoria per contratto, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ad uffici pubblici, nonché, nei limiti di legge, agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE) e possono essere esercitati rivolgendosi al Titolare del trattamento ai recapiti sopra indicati o anche per il tramite del Responsabile Protezione Dati sempre contattabile all'indirizzo dpo@aslroma2.it. L'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali effettuato nei termini sopra indicati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni derivante dall'affidamento in oggetto a carico del Fornitore che comportino, ovvero, possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL

Roma 2, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

**ART. 24
ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. per legge.

**ART. 25
ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE E CLAUSULA PANTOUFLAGE**

La Società aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190.

**ART. 26
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'ASL ROMA 2**


L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 15.

La dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato n. 2 al Disciplinare per la Presentazione dell'offerta dovrà essere debitamente compilata.


**Il Responsabile Unico del procedimento
Dott.ssa Marina Ficorilli**


**Il Responsabile *ad interim*
U.O.C Procedure d'Acquisto e Contratti
Dott. Alessandro Munno**

Autogaro A An. Caff'no Vano Tiscanie

<p>IL LOTTO E' UNICO E DEVE ESSERE AGGIUDICATO PER INTERO ALLA STESSA DITTA CHE DOVRA' FORNIRE PERSONALE IDONEO, QUALIFICATO, APPPOSITAMENTE ADDESTRATO PER L'ALLESTIMENTO DI PREPARAZIONI DI GALENICA STERILE CON UN IMPEGNO GIORNALIERO PER 5 GIORNI A SETTIMANA/60 ORE SETTIMANALI ESCLUSI I FESTIVI DA IMPIEGARE PRESSO LA FARMACIA DELL'OSPEDALE SANDRO PERTINI. IL COSTO RELATIVO AL PERSONALE IMPIEGATO E' COMPRESO NELLA BASE D'ASTA. LA DITTA DEVE VALORIZZARE ANCHE I SINGOLI RIFERIMENTI. LA DITTA, INOLTRE, DOVRA' EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO DEI LOCALI DOVE SI EFFETTUA IL SERVIZIO E DICHIARARLO NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.</p>				FABBISOGNO	PREZZO UNITARIO	VALORE DEL RIFERIMENTO
<p>DESCRIZIONE LOTTO UNICO SACCHE IN EVA</p>	UMI	CND	DESCR_CND			0
<p>SACCA IN EVA DA 3000 ML CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE	10000	2,8	28000
<p>SACCA IN EVA DA 1000 ML CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	ALIMENTAZIONE PARENTERALE	500	3	1500
<p>SACCA IN EVA DA 500 ML CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE	50	2	100
<p>SACCA IN EVA DOPPIO COMPARTO DA 3500 ML TOTALI CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE	5000	4,56	22800
<p>SACCA IN EVA DOPPIO COMPARTO DA 1600 ML TOTALI CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE	1000	4,5	4500
<p>SACCA IN EVA DOPPIO COMPARTO DA 650 ML TOTALI CON SET DI RIEMPIMENTO A TRE VIE</p>		A080102	SACCHE E CONTENITORI PER ALIMENTAZIONE PARENTERALE	100	3	300
<p>PERFORATORI PER PRELIEVO E PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI</p>						0

ADATTATORE PER FLACONE CON ARPIONE DI ACCESSO SENZA AGO CON FILTRO ARIA 0,2 MICRON E FILTRO LIQUIDI 5 MICRON E ATTACCO LUER-LOCK FEMMINA CON VALVOLA DI ACCESSO	BPZ	A0704	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI	3000	2	6000
ADATTATORE PER FLACONE GRANDE CON ARPIONE DI ACCESSO SENZA AGO CON FILTRO ARIA 0,2 MICRON E ATTACCO LUER-LOCK FEMMINA CON VALVOLA DI ACCESSO	BPZ	A0704	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI	30000	1,5	45000
ADATTATORE PER FLACONE PICCOLO CON ARPIONE DI ACCESSO SENZA AGO CON FILTRO ARIA 0,2 MICRON E ATTACCO LUER-LOCK FEMMINA CON VALVOLA DI ACCESSO	BPZ	A0704	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI	10000	1,5	15000
PERFORATORI PER PRELIEVO DI GRANDI VOLUMI						0
PERFORATORE ADATTATO A TUTTI I TIPI DI FLACONI E SACCHE COMUNEMENTE UTILIZZATI CON FILTRO ARIA 0,2 MICRON E ATTACCO LUER-LOCK FEMMINA CON VALVOLA DI ACCESSO	BPZ	A0704	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI	4000	1	4000
SET DI CONNESSIONE SACCA O FLACONE E DEFLUSSORE PER FARMACI ANTIBLASTICI						0
SET DI CONNESSIONE SACCA/FLACONE CON PERFORATORE CON PRESA D'ARIA E CAPPUCCIO DI PROTEZIONE. TUBO DI RACCORDO LUNGO 30 CM, SISTEMA DI FISSAGGIO PERFORATORE-SACCA. ADATTATORE LUER-LOCK FEMMINA CON VALVOLA DI ACCESSO E TAPPO DI CHIUSURA, CLAMP PER EVITARE IL MESCOLAMENTO DEL FARMACO ANTIBLASTICO CON IL DILUENTE	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	7000	1	7000
COME LA DESCRIZIONE AL RIF 1 CON IL FILTRO IN LINEA	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	1500	1,5	2250
COME LA DESCRIZIONE AL RIF 1 PER FARMACI FOTOSENSIBILI	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	1500	1,5	2250
SET DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI DOTATO DI RUBINETTO CON VALVOLA DI SICUREZZA						0
SET AD UNA VIA CON PERFORATORE PIU' UNA VIA CON LUER LOCK	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	2000	4	8000
SET AD UNA VIA CON PERFORATORE PIU' DUE VIE CON LUER LOCK	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	3500	5	17500
SET AD UNA VIA CON PERFORATORE PIU' TRE VIE CON LUER LOCK	BPZ	A0301019	DEFLUSSORI PER INFUSIONE - ALTRI	7000	6	42000
PROLUNGA CON FILTRO IN LINEA DA 0,2 MICRON E PUNTO DI INIEZIONE						0
FILTRI PRELIEVO E SOMM. PER ADULTI DA 0,2 MICRON	BPZ	A0401010	FILTRI PER PRELIEVO E SOMMINISTRAZIONE (0,2-1,2 MICRON)	3000	1,5	4500

CONNETTORE LUER-LOCK PER SIRINGA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI IN BOLO CON SISTEMA ANTIDISCONNESSIONE DALLA SIRINGA E SENZA SISTEMA ANTIDISCONNESSIONE							0
SIST RICOST FARM_DISP DI SICUREZZA PER PREPARAZIONE FARM ANTIBLASTICI_CON SISTEMA ANTIDISCONNESSIONE	BPZ	A0704 A0705020	SISTEMI DI RICOSTITUZIONE DI FARMACI	4000	1,5		6000
COME SOPRA SENZA SISTEMA ANTIDISCONNESSIONE	BPZ	2		12000	1		12000
MASCHERINE FFP3							0
MASCHERE FILTRANTI FFP3 CON VALVOLA	BPZ			5000	1,5		7500
MASCHERE FILTRANTI FFP3 SENZA VALVOLA	BPZ			5000	1		5000
TELO TRIACCOPPIATO							0
TELI CHIRURGICI - ALTRI ___ TELINI IN TRIACCOPPIATO	BPZ	T020199	TELI CHIRURGICI - ALTRI	4000	0,8		3200
SIRINGHE STERILI LUER LOCK VARIE MISURE PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI E SICURA TENUTA DELLO STANTUFFO							0
SIRINGA 3 ML CONO LUER LOCK SENZA AGO	BPZ	A0201020 20102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO	2000	0,05		100
SIRINGA 5 ML CONO LUER LOCK SENZA AGO	BPZ	A0201020 20102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO	3000	0,05		150
SIRINGA 10 ML CONO LUER LOCK SENZA AGO	BPZ	A0201020 20102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO	5000	0,2		1000
SIRINGA 20 ML CONO LUER LOCK SENZA AGO	BPZ	A0201020 20102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO	5000	0,4		2000
SIRINGA 60 ML CONO LUER LOCK SENZA AGO	BPZ	A0201020 20102	SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO	30000	0,5		15000
BUSTE OSCURE PER CTA FOTONSENSIBILI							0
SACCA SCHERMATA PER FARMACI FOTONSENSIBILI_CM 19 X 36	BPZ			1000	0,5		500
BUSTE PER LO SMALTIMENTO ED IL TRASPORTO							0
BUSTA TRASPARENTE PER TRASPORTO FARMACI ANTIBLASTICI CM 38 X 54	BPZ			10000	1		10000

KIT DI BONIFICA PER SVERSAMENTO SOSTANZE CHEMIOTERICHE							0
KIT CONTENENTE FACCIALE FILTRANTE, CAMICE DPI, CALZARI, SACCHETTO RIFIUTI, TELA ASSORBENTE, GUANTI DPI SPESSI, POLVERE ADDENSANTE, PALETTA	Bpz				200	60	12000
DISPOSITIVO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, STERILE E MOOUSO, LATEX FREE, COSTITUITO DA PALLONCINO IN ELASTOMERO, CONTENITORE DI PROTEZIONE, FILTRO ANTIPARTICELLE, PORTA D'ACCESSO PER IL RIEMPIMENTO UNIDIREZIONALE CON ATTACCO LUER LOCK E CAPPUCGIO PROTETTIVO, DISPONIBILE CON RESERVOIR DA 60 ML E VARIE VELOCITA' DI INFUSIONE							0
POMPA ELASTOMERICA CON RESERVOIR 60 ML	Bpz	A0501010 1	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO SENZA BOLO ADDIZIONALE	300	9		2700
DISPOSITIVO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, STERILE E MOOUSO, LATEX FREE, COSTITUITO DA PALLONCINO IN ELASTOMERO, CONTENITORE DI PROTEZIONE, FILTRO ANTIPARTICELLE, PORTA D'ACCESSO PER IL RIEMPIMENTO UNIDIREZIONALE CON ATTACCO LUER LOCK E CAPPUCGIO PROTETTIVO, DISPONIBILE CON RESERVOIR DA 100 ML E VARIE VELOCITA' DI INFUSIONE							0
POMPA ELASTOMERICA CON RESERVOIR 100 ML	Bpz	A0501010 1	SISTEMI ELASTOMERICI CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO SENZA BOLO ADDIZIONALE	5000	6		30000
DISPOSITIVO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI, STERILE E MOOUSO, LATEX FREE, COSTITUITO DA PALLONCINO IN ELASTOMERO, CONTENITORE DI PROTEZIONE, FILTRO ANTIPARTICELLE, PORTA D'ACCESSO PER IL RIEMPIMENTO UNIDIREZIONALE CON ATTACCO LUER LOCK E CAPPUCGIO PROTETTIVO, DISPONIBILE CON RESERVOIR DA 300 ML E VARIE VELOCITA' DI INFUSIONE							0

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
CONTRATTO
tra l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 e

Per l'affidamento della fornitura di _____
Cig _____

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

L'anno 2021 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, Via Maria Brighenti, 23

DINANZI A ME

Dott. **Aleandro Munno**, Ufficiale Rogante, a tale incarico designato con delibera n. 1613 del 21 giugno 2021, e delegato a redigere e a ricevere gli atti ed i contratti ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, senza assistenza di testimoni, avendovi le parti, me consenziente, di comune accordo rinunciato,

sono comparsi

- da una parte il Dott. **Egisto Bianconi** nato _____, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Amministrativo dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 in virtù di delega conferita con deliberazione del Direttore Generale n. _____, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (di seguito anche Azienda Sanitaria contraente) sita in Roma, Via Maria Brighenti n. 23, Codice Fiscale 13665151000;

- dall'altra la dott.ssa _____, nata a _____ il _____ (C.F. _____), che interviene nel presente contratto in qualità di Legale Rappresentante, come tale munita dei necessari poteri, della società _____ (di seguito per brevità anche operatore economico) con sede legale, sita in _____, Via _____, codice avviamento postale __, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di _____, Codice Fiscale e Partita IVA n. _____, numero REA _____, come risulta dalla visura camerale del _____, depositata agli atti di questa Azienda.

Tra detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità sono io, Ufficiale Rogante, personalmente certo:

P R E M E S S O C H E

- con deliberazione n. _____ del _____ l'Azienda ha indetto conformemente alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 una procedura aperta per _____;

- con deliberazione n. _____ del _____ l'Azienda ha aggiudicato alla _____ la procedura suddetta;
- con nota prot. _____ del _____ l'Azienda comunicava alla _____ l'aggiudicazione *de qua*;
- i provvedimenti interni dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 richiamati dal presente contratto sono conservati in formato elettronico, acquisito digitalmente nel sistema informativo aziendale, e pertanto non è necessario allegare tali provvedimenti al contratto ma è sufficiente richiamare i medesimi quali parte integrante del contratto stesso;
- l'Operatore economico ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Capitolato Tecnico e dal Capitolato d'Oneri definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione della stessa;
- l'Operatore economico, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di legge, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Capitolato speciale con i relativi allegati, Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolato:
 - dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - dalle clausole del Capitolato speciale e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica e ogni altro atto della "Gara _____";
 - dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui l'operatore economico dichiara di avere esatta conoscenza;
 - dal Codice Civile, dal Codice Penale, dal Codice delle leggi antimafia e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia contrattuale.
3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni

autoritative dei prezzi migliorative per l'Azienda Sanitaria, l'Operatore economico rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Azienda prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Operatore economico ed accettate dall'Azienda.

Articolo 2

Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegati materialmente allo stesso:

- la deliberazione di indizione n. _____ del _____;
- il Capitolato speciale, il Capitolato tecnico e il Disciplinare di gara;
- la deliberazione di aggiudicazione n. _____ del _____;
- l'offerta economica dell'operatore economico;
- l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- la lettera di aggiudicazione prot. _____ del _____;
- la garanzia fideiussoria n. _____, acquisita al protocollo dell'Azienda in data _____, al n. _____;
- Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Roma 2;
- Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 acquisita al protocollo dell'Azienda in data _____, al n. _____;

2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e ad esso è materialmente allegato:

- l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati - allegato sub A;

Articolo 3

Oggetto del contratto

1. L'Azienda Sanitaria contraente affida alla _____ la fornitura _____.

2. Con il presente contratto l'Operatore economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente ad eseguire la fornitura di cui al punto 1, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato speciale, nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, comprensiva delle eventuali migliorie, e comunque nella documentazione di gara.

Articolo 4

Durata del contratto

1. La durata del presente contratto è fissata in _____ decorrenti dal _____, come previsto dall'art. _____ del Capitolato speciale e dalla deliberazione di aggiudicazione.

2. L'Azienda, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda.

Articolo 5 ***Importo del contratto***

L'importo per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura oggetto del presente contratto viene determinato, per tutta la durata indicata in complessivi € _____ (euro _____) IVA esclusa, come previsto nella deliberazione di aggiudicazione.

Articolo 6 ***Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità***

1. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. L'Operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Speciale, al Capitolato Tecnico ed agli atti presentati dall'Operatore economico in sede di gara (Offerta tecnica) migliorativi, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione, pena il pagamento di solo quanto effettivamente fornito, e l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10 del presente contratto.
3. Sarà obbligo dell'Operatore economico porre in essere tutte le più opportune iniziative per il superamento di qualunque criticità rilevata nello svolgimento della fornitura oggetto del presente contratto, e di garantire l'esecuzione dell'anzidetta fornitura in ogni circostanza.
4. L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Operatore economico si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
5. L'Operatore economico è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'Azienda Sanitaria, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto, senza limitazione alcuna.
6. L'Operatore economico si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'Azienda Sanitaria o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, e da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, manlevando l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità, senza limitazione alcuna.

7. L'Operatore economico si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Azienda Sanitaria da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

8. L'Operatore economico è tenuto a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore economico a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Azienda Sanitaria avrà facoltà di applicare le penali di cui all'art. 9 o dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 7

Cauzione definitiva

1. La cauzione definitiva di cui all'art.14 del Capitolato speciale, depositata agli atti dell'Azienda Sanitaria, è stata costituita con garanzia fideiussoria n _____, sottoscritta con la società _____, per un importo di € _____ (euro _____).

2. L'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% (certificazione UNI CEI ISO 9001) ai sensi dell'art.103, comma 1, in combinato disposto con l'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come da documentazione agli atti dell'Azienda Sanitaria.

3. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Articolo 8

Estensione contrattuale

1. Nel corso della gestione contrattuale, questa Azienda Sanitaria può chiedere, e l'Operatore economico ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una diminuzione sull'ammontare dell'intera fornitura. Rimane escluso per l'Operatore economico in caso di diminuzione, il diritto a qualsiasi compenso od indennizzo, ad ogni titolo anche risarcitorio.

2. L'Operatore economico, si impegna altresì a sostituire i prodotti aggiudicati, forniti o da fornire, con merce di pari valore a semplice richiesta dell'Azienda Sanitaria nei casi in cui, per motivi sopravvenuti correlati a situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità, l'impiego dei prodotti stessi non risultasse più rispondente alle esigenze tecnico-funzionali dei servizi interessati.

3. Ogni eventuale modifica in corso di fornitura degli articoli offerti in sede di gara, dovrà essere preventivamente comunicata all'U.O.C. Farmaceutica e Dispositivi.
4. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati vengano sostituiti (cessata produzione del codice offerto, ecc) o affiancati da altri di più recente produzione, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo però lo stesso prezzo convenuto in sede di gara, ovvero rifiutarli, a giudizio insindacabile dell'Azienda stessa, qualora i nuovi prodotti vengano ritenuti non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo.
5. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017.

Articolo 9

Penali

1. In caso di inadempimento contrattuale si applicano le penali previste dall'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.
2. Nel caso di applicazione delle penali, l'Azienda Sanitaria provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 10

Risoluzione del contratto

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni previste dall'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.
2. In ogni caso si conviene che l'Azienda Sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta certificata., nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni del servizio e limitazione di responsabilità (art. 6); cauzione definitiva (art. 7); tracciabilità dei flussi finanziari (art. 14); trasparenza (art. 15); Codice di Comportamento (art. 19); obblighi di riservatezza (art. 20).
3. In ogni caso, l'Azienda Sanitaria potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
4. In caso di risoluzione del contratto l'Operatore economico si impegnerà a fornire all'Azienda Sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 11

Recesso

1. Il recesso è disciplinato dalle disposizioni previste dall'art. _____ del capitolato speciale d'appalto, al quale le parti rinviano.

2. In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda Sanitaria che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, l'Azienda potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto e l'Operatore economico avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 12

Fatturazione e pagamenti

1. In materia di fatturazione e pagamenti si applica l'art. _____ del capitolato speciale d'appalto.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al presente contratto dovranno essere emesse secondo le disposizioni stabilite dal DCA U00247 del 02.07.2019 recante "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017" da considerarsi parte integrante del presente contratto. Le parti contraenti, sottoscrivendo il contratto, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Le fatture potranno essere pagate solo dopo che sia stato eseguito l'iter di liquidazione tecnica e liquidazione amministrativa, secondo le procedure di cui alla delibera n. 554 del 24 febbraio 2021, che definisce il ciclo passivo dell'acquisto dei beni e servizi dell'Azienda Sanitaria.

4. Resta espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'Operatore economico che procederà ad interrompere arbitrariamente l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 13

Adeguamento prezzi

In materia di revisione periodica del prezzo si applica l'art. _____ del Capitolato speciale, in virtù delle disposizioni previste dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore economico assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Articolo 15 ***Trasparenza***

1. L'Operatore economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Operatore economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16 ***Adempimenti legge anticorruzione***

L'Operatore economico assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 e attesta pertanto, di non aver sottoscritto contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 17 ***Brevetti industriali e diritti d'autore***

1. L'Operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda Sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Operatore economico manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda Sanitaria.
3. Nella succitata ipotesi di azione giudiziaria, l'Azienda Sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Articolo 18

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
3. Si allega al presente contratto, l'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali (allegato sub A).

Articolo 19

Codice di Comportamento

1. L'Operatore economico assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017.
2. Il predetto documento costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non allegato materialmente.
3. L'Operatore economico dichiara di averne preso particolareggiata e completa conoscenza, come da dichiarazione depositata agli atti di questa Azienda Sanitaria e richiamata dal presente contratto.
4. L'Operatore economico, in caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenirne la reiterazione.
5. La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 4, costituisce causa di risoluzione del contratto, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 20

Obblighi di riservatezza

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Azienda Sanitaria.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

6. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 18 "Trattamento dei dati e consenso al trattamento", l'Operatore economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

Articolo 21

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto all'Operatore economico di subappaltare i servizi oggetto del presente Contratto.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Operatore economico tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda Sanitaria contraente per legge.

Articolo 23

Foro competente

1 Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Operatore economico e l'Azienda Sanitaria contraente, è competente in via esclusiva il Foro di Roma competente per l'Azienda Sanitaria contraente.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Il presente contratto, formato e stipulato in modalità digitale, è stato redatto da me, Ufficiale Rogante, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su nove pagine intere e diciannove righe della decima a video, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali a mia domanda, lo dichiarano conforme alla propria volontà e per cui, a conferma, lo sottoscrivono con me, qui di seguito insieme all'atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati (allegato sub A), con l'eccezione degli altri atti sopra citati da considerarsi quali parte integrante e sostanziale e che non sono materialmente allegati ma depositati presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, atti tutti espressamente richiamati, dei quali le parti, su espressa richiesta, mi esonerano dal darne lettura, in quanto, a mia domanda, dichiarano di averne esatta ed integrale conoscenza. La sottoscrizione del contratto e dei suoi

allegati avviene, con me ed alla mia presenza, mediante apposizione di firma digitale di cui attesto la validità dei certificati di firma, validi e non revocati e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 82/2005.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.). L'imposta fissa di registro è pari, a 200,00 euro (duecento/00), e l'imposta di bollo si applica nella misura forfettaria di 45,00 euro (quarantacinque/00).

Per l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2
Il Direttore Amministrativo
Dott. Egisto Bianconi

Per _____
Dott.ssa _____

L'Ufficiale Rogante
Dott. Aleandro Munno

La Dott.ssa _____ in qualità di Legale rappresentante della _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto: Articolo 2 Documenti facenti parte integrante del contratto e ad esso allegati, Articolo 5 Importo del contratto, Articolo 6 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 Cauzione definitiva, Articolo 8 Estensione contrattuale, Articolo 9 Penali, Articolo 10 Risoluzione del contratto, Articolo 11 Recesso, Articolo 12 Fatturazione e pagamenti, Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 15 Trasparenza, Articolo 16 Adempimenti legge anticorruzione, Articolo 18 Trattamento dei dati personali, Articolo 19 Codice di Comportamento, Articolo 20 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 21 Foro competente.

Letto e approvato

Per _____
Dott.ssa _____



**ALLEGATO C AL CAPITOLATO SPECIALE
PATTO DI INTEGRITA'**

relativo alla

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL'ALLESTIMENTO DI SACCHE PER NPT PERSONALIZZATE E PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, PER LA DURATA DI ANNI 2, PER LE ESIGENZE DELL'ASL ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA BIENNALE PARI AD € 776.200,00 (IVA ESCLUSA), RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

tra

La ASL Roma 2 Codice Fiscale/P.Iva 13665151000 con sede in Roma Via Maria Brighenti n. 23,
nella persona di _____ nato/a

_____ il _____ in
qualità _____ di

E

_____ (di seguito
anche operatore economico), con sede legale in _____
_____ via

codice _____ fiscale/P.IVA

_____, rappresentata da

_____ nato/a a

_____ il _____ C.F. _____ in
qualità di _____

(Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente, dal legale rappresentante dell'operatore economico partecipante o da procuratore autorizzato o da altra persona legittimamente autorizzata e deve essere ritrasmesso sottoscritto alla scrivente Amministrazione. Nel caso di R.T.I./Consorzi ordinario o Reti di impresa il documento deve essere presentato da tutte le imprese aderenti al R.T.I./Consorzio o Rete di impresa. Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, il documento deve essere presentato, oltre che dal Consorzio, anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta quali esecutrici del servizio. È assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica e dal Consorzio.).

**VISTO:**

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la Deliberazione n. 163 del 26.01.2018 con la quale la ASL Roma 2 ha adottato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità del triennio 2018-2020;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 2 adottato con Deliberazione n. 2239 del 07/12/2017.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione**

Il presente Patto si applica alla presente procedura di gara volta all’affidamento della fornitura di cui in epigrafe e rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito dello svolgimento della procedura stessa.

Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ASL Roma 2 e degli operatori economici concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. nonché l’espreso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione dell’appalto/concessione.

Il personale e i collaboratori dell’ASL Roma 2 e degli operatori economici concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Articolo 2 – Obblighi dell’operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’operatore economico che, ai fini



della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a rispettare tutte le previsioni contenute nel Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara e allegati;
- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in epigrafe.

Articolo 3 – Obblighi della Stazione Appaltante

La 'ASL Roma 2

- si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente.
- si impegna a portare a conoscenza del proprio personale e di tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara indicata in epigrafe e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto, ove assegnato, del contenuto del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
- attiverà, nel rispetto del principio del contraddittorio, le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi sopra enunciati, alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e alle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti della ASL Roma 2 adottato con Deliberazione n. 2239 del 07/12/2017.

Articolo 4 – Sanzioni

L'operatore economico, sin d'ora, accetta che il mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dalla ASL Roma 2, potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti



sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione della procedura;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione della gara ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dello stesso.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni o di appalti di lavori, forniture e servizi bandite dalla ASL Roma 2 per i successivi 3 anni.

Articolo 5 – Efficacia del patto di integrità e Foro competente

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la ASL Roma 2 e gli operatori economici concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

Luogo e data

Sottoscrivere digitalmente e allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

**ALLEGATO D AL CAPITOLATO SPECIALE**

Dichiarazione di accettazione delle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA EX ART. 58 E 60 DEL D.LGS.50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL’ALLESTIMENTO DI SACCHE PER NPT PERSONALIZZATE E PREPARAZIONE DI FARMACI ANTIBLASTICI, PER LA DURATA DI ANNI 2, PER LE ESIGENZE DELL’ASL ROMA 2 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA BIENNALE DI € 776.200,00 (IVA ESCLUSA), RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO PER UN MASSIMO DEL CONTRATTO ORIGINARIO.

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a il _____ a _____

residente in _____ (prov.) _____

via _____ n. _____

C.F. _____

in qualità di:

legale rappresentante procuratore (giusta procura *ad negotia* allegata alla documentazione di gara)

della società _____

con sede legale in _____ cap _____

via _____ n _____

tel. _____ indirizzo pec _____

indirizzo pec Ufficio Gare _____

partecipante alla procedura aperta/negoziata per il servizio/fornitura _____

quale impresa singola

ovvero

come componente di RTI costituito

come componente di Consorzio costituito

come componente del GEIE costituito

ovvero

come componente di RTI costituendo



come componente di Consorzio costituendo

con le imprese:

	Ragione Sociale	Forma giuridica	Sede legale

delle quali la società mandataria è _____
in nome e per conto della società, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti della Asl Roma 2 approvato con deliberazione n.2239 del 7 dicembre 2017, visionabile sul sito dell'ASL Roma 2 nella Sezione Amministrazione Trasparente al punto 21.4.5 Archivio Provvedimenti Aziendali.

_____, li _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

N.B.: Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscritto in corso di validità.